

Codice A2001C

D.D. 6 dicembre 2021, n. 321

**L.r. n. 11/2018 e DGR n. 24-4082 del 12.11.2021. Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani finalizzata a sostenere i progetti dell'Associazione per l'anno 2021. Approvazione dello schema di convenzione. Impegno di spesa a favore dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani pari ad € 20.000,00 (di cui € 5.000,00 sul cap. 182890/2021; € 5.000,00 sul cap. 184938...**



**ATTO DD 321/A2001C/2021**

**DEL 06/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

**A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali**

**OGGETTO:** L.r. n. 11/2018 e DGR n. 24-4082 del 12.11.2021. Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani finalizzata a sostenere i progetti dell'Associazione per l'anno 2021. Approvazione dello schema di convenzione. Impegno di spesa a favore dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani pari ad € 20.000,00 (di cui € 5.000,00 sul cap. 182890/2021; € 5.000,00 sul cap. 184938/2021; € 5.000,00 sul cap. 182890/2022 ed € 5.000,00 sul cap. 184938/2022).

Premesso che:

La legge regionale 1 agosto 2018 n. 11 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura") all'art. 1 definisce i principi che sottendono a tutta l'attività dell'Amministrazione in materia culturale e, in particolare, prevede che la Regione "riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano";

In particolare, l'art. 7 della predetta legge regionale prevede che, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi declinati negli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla legge, la Regione opera, tra l'altro, attraverso attività di programmazione e realizzazione in partenariato mediante "il ricorso a partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale e convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nel Programma triennale della cultura"; tali strumenti "possono essere attivati su base annuale o pluriennale" (art. 7, comma 2);

La medesima legge regionale 11/18, all'art. 43, comma 2, dispone che "gli strumenti di

programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le disposizioni ...(omissis), restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge”.

La legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 ("Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid 19"), è intervenuta con misure volte a contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da Covid 19 sul sistema sociale ed economico piemontese.

La Regione Piemonte negli anni ha promosso la costituzione o aderito in via successiva a numerosi enti culturali che, per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono ormai punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale regionale. Si tratta di realtà culturali le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché di attrarre e sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e per nuove professionalità.

Il Programma di attività 2018/2020 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 23 - 7009 del 8 luglio 2018 ("Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione", la cui validità è prorogata ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 11/2018, elenca gli Enti partecipati e/o in controllo della Regione Piemonte, suddividendoli in gruppi con caratteristiche comuni.

Si tratta di soggetti giuridici peculiari che svolgono attività di interesse della collettività o comunque strumentali rispetto a compiti pubblici essenziali e a pubbliche funzioni.

Il predetto Programma di attività, fra l'altro, riafferma il ruolo strategico degli enti stessi nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico garantito dalla Regione e dispone che la Giunta regionale definisca il proprio intervento a sostegno delle loro attività progettuali, nel rispetto della normativa vigente e verificata la disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli. Tra questi Enti è menzionata l'Associazione Centro piemontese di Studi Africani alla quale la Regione ha aderito in qualità di socio fondatore con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 386-877 del 21.1.1983.

Le finalità statutarie dell'Associazione (art. 2) prevedono che il Centro si attivi per promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, pubblicazioni, convegni, conferenze, mostre d'arte, concerti, spettacoli ed altre consimili manifestazioni culturali; collaborare con l'Università di Torino al potenziamento della ricerca e della didattica nel campo dell'Africanistica; istituire borse di studio ed assegnare contributi per viaggi di studio e per partecipazione a convegni e congressi a favore di studiosi italiani e stranieri attivi in tale campo; costituire una biblioteca che raccolga le più importanti pubblicazioni su storia, cultura, arte, lingue ed ecosistemi dell'Africa; organizzare corsi e cicli di conferenze relativi alle culture e alle strutture sociali tradizionali e moderne, alle lingue, alla storia, alle arti, agli ecosistemi africani; organizzare corsi di lingue africane di particolare rilevanza pratica e culturale.

L'art. 3 dello statuto prevede altresì che per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività, il Centro si avvalga dei fondi stanziati in base alle deliberazioni annuali assunte dagli Enti fondatori; dei contributi versati dai Soci promotori; dei contributi di amministrazioni statali, di enti e di privati.

La natura delle finalità istituzionali dell'Associazione evidenziano la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese e ne dimostrano l'attinenza e la coerenza con le finalità pubbliche perseguite dalla Regione Piemonte ed elencate nel sopradetto Programma di

attività.

In considerazione della natura pubblica delle erogazioni che la Regione intende riconoscere, il Programma esplicita i criteri di base sui quali deve essere definito l'ammontare del contributo regionale in favore degli enti partecipati/controllati:

1. unicità e qualità delle iniziative proposte o ruolo culturale svolto dall'ente che attua l'iniziativa sul territorio di riferimento;
2. programma di attività approvato contestualmente al bilancio preventivo, con particolare riferimento ai singoli progetti in esso contenuti e a elementi di novità presenti negli stessi;
3. storicità dell'intervento regionale, fatto salvo il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del programma annuale di cui al punto 2, rispetto alle annualità precedenti.

In coerenza anche con gli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario ed occorre, altresì, che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio.

Vista la DGR 8 maggio 2017, n. 58-5022 ("Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017"), come modificata dalla DGR 18 aprile 2019, n. 47-8828 ("DGR 8/5/2017, n. 58-5022 - Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1"), prevede che gli enti e organismi di diritto privato, comunque denominati, partecipati o sottoposti al controllo della Regione, a cui la stessa ritiene di riconoscere un contributo, sono tenuti a presentare, per l'anno di riferimento, al Settore competente il piano programmatico delle attività, corredato del bilancio preventivo, approvato dall'organo competente e che ai fini dell'assegnazione del contributo regionale tramite atto convenzionale, in aggiunta alla documentazione di cui al punto 21.1, gli enti e organismi partecipati o sottoposti al controllo della Regione devono presentare la progettualità oggetto della convenzione e lo schema economico previsionale redatto per macro voci di costo inerenti all'attività oggetto del medesimo atto;

vista la DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 "L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale", che, facendo riferimento all'impianto delle modalità e dei criteri di intervento regionale a sostegno delle attività culturali già individuati per il 2020 con la DGR 48-1701 del 17 luglio 2020, ne prevede significative modifiche, disponendo che le modalità dell'intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle attività e dei beni culturali devono essere ispirate al principio generale secondo cui l'intervento della Regione Piemonte è destinato ai soggetti che dimostreranno, attraverso la presentazione di programmi di attività e progetti per l'anno 2021:

- di essere in grado di riprendere una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità di realizzare programmi significativi nel proprio ambito di riferimento;
- di avere svolto attività e iniziative culturali a favore del pubblico, sia in presenza che in remoto, nonché attività interne volte a garantire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio, interpretando i principi generali contenuti nell'art. 55, comma 1 della l.r. 13/2020 nel senso di prevedere il sostegno regionale agli enti culturali pubblici e privati anche a difesa dei livelli occupazionali a fronte di progetti annuali che pongano in rilievo le attività culturali svolte, sia in presenza che in remoto, nonché quelle interne volte a gestire e superare la fase di emergenza e a

predisporre le condizioni per il riavvio.

Ed in particolare, la DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 conferma che "salvo casi derivanti da specifiche disposizioni normative, il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte è definito da convenzioni che si basano sulla progettualità per il 2021, ritenute coerenti con gli indirizzi regionali in materia di beni e attività culturali."

In coerenza anche con gli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario ed occorre, altresì, che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio.

Inoltre, alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile, "dagli atti deliberativi dell'Ente e nella convenzione stipulata con il beneficiario dovrà risultare l'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività".

Con la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 ("DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1"), la Giunta Regionale ha stabilito (art. 21.1) le modalità di presentazione delle istanze da parte degli enti in cui la Regione è socio e le modalità di rendicontazione del sostegno economico assegnato ai suddetti Enti;

L'Associazione ha trasmesso tramite PEC la documentazione per accesso al contributo dell'anno 2021 ai sensi della suddetta DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019, evidenziando per la programmazione culturale costi per complessivi € 99.000,00;

vista la nota della Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali datata 27.7.2021 (prot. n. 784) con la quale si richiedeva alla Direzione A21000A Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport la disponibilità della somma complessiva di € 10.000,00 a valere sull'anno 2021 a titolo di impegno delegato per rafforzare il sostegno ai progetti dell'Associazione in quanto caratterizzati da ampio respiro internazionale;

vista la nota datata 3.8.2021 (prot. n. 1016) della Direzione A21000A Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, che ha messo a disposizione della Direzione Cultura e Commercio la somma richiesta di € 10.000,00 sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022;

dato altresì atto che DGR n. 24-4082 del 12.11.2021 la Giunta Regionale ha assegnato l'importo complessivo di Euro 20.000,00 in favore dell'Associazione Centro piemontese di Studi Africani per la realizzazione dei progetti di promozione culturale relativi all'annualità 2021, autorizzando contemporaneamente la Direzione Cultura e Commercio a stipulare apposita convenzione per la gestione degli stessi;

valutate le finalità pubbliche del contributo regionale con particolare riferimento allo svolgimento di attività dell'Associazione, in quanto caratterizzate da preminente interesse per la collettività;

verificata la corrispondenza dell'attività progettuale dell'Associazione con la sussistenza

dell'interesse pubblico regionale a sostenerla e con l'utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale in relazione alla fruizione di tali progetti;

ritenuto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio;

la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel citato Programma di Attività in riferimento ai requisiti specificamente elencati nel medesimo Documento, caratterizzanti i progetti delle Istituzioni culturali ivi citate per il triennio 2018/2020 e in attuazione della citata DGR n. 24-4082 del 12.11.2021 ritiene necessario instaurare un rapporto di collaborazione con l'Associazione citata al fine di sostenere la progettazione culturale della stessa prevista per l'anno 2021, in piena armonia con la politica culturale della Regione Piemonte.

Con il presente atto si assegna pertanto all'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani la somma di € 20.000,00 a valere sull'anno 2021 a sostegno dei progetti elencati nell'art. 2 della convenzione.

La somma di € 20.000,00 viene impegnata a favore dell'Associazione Centro piemontese di Studi Africani (C.F 97523990014) nel seguente modo:

- € 5.000,00 sul capitolo 182890/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2, annualità 2021;
- € 5.000,00 sul capitolo 182890/2022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2, annualità 2022;
- € 5.000,00 sul capitolo 184938 /2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 01, Programma 0101 - annualità 2021 - risorse delegate dalla Direzione A2100A Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport -
- € 5.000,00 sul capitolo 184938/2022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 01, Programma 0101, annualità 2022 - risorse delegate dalla Direzione A2100A Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si attesta che il contributo assegnato per la realizzazione dei progetti oggetto dello schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale, non è soggetto a richiesta del C.U.P. (Codice Unico di Progetto).

Lo schema della convenzione è riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La liquidazione della somma di € 20.000,00 avverrà ai sensi di quanto disposto dalla citata DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 come modificata dalla DGR. n. 1-3530 del 14.7.2021, secondo quanto richiamato all'art. 5 (Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata) della convenzione allegata.

Si ipotizza che la somma impegnata con il presente atto sia esigibile con la seguente scansione temporale:

- l'acconto, equivalente al 50%, nell'anno in corso, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento di assegnazione del sostegno economico;
- il saldo, pari al restante 50% nell'anno 2022, in base alle disposizioni contenute nella DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 e smi su presentazione della seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;
- b) prospetto riepilogativo dei costi in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dal Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale presentato per l'accesso al sostegno economico. Il prospetto deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;
- c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente in merito alla posizione IRES 4%. IVA, regolarità contributiva del personale impiegato, etc.

La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 85, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pur rientrando il beneficiario nella categoria delle "associazioni" di cui all'art. 85 del citato decreto, non è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia, poiché la contribuzione pubblica è inferiore all'importo di € 150.000,00.

Trattandosi di contribuzione pubblica superiore ad ad € 10.000,00 l'Associazione è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 125, 126, 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), come modificata dalla legge n. 58/2019.

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che "la Commissione ritiene che il funzionamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico";

considerato che quanto sopra esposto consente di escludere che le attività progettuali oggetto della stipulanda convenzione si sostanzino in un'attività economica;

tenuto conto, altresì, del carattere infungibile delle attività di cui al progetto culturale oggetto della convenzione, nonché del fatto che l'intervento regionale concesso in favore del succitato Ente non è tale da incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell'unicità degli eventi culturali proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;

si ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che l'assegnazione del contributo mediante stipula della

convenzione con il suddetto Ente non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato.

Si dà atto che il presente procedimento amministrativo è stato concluso in 90 giorni decorrenti dall'assegnazione delle risorse, secondo quanto previsto dalla DGR. n. 48 - 1701 del 17 luglio 2020.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR. n. 1-3361 del 14.6.2021

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Dlgs. N. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e s.m.i;
- la L.R. n. 11/2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura");
- il d.lgs. n. 97/2016 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche");
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la legge n. 217/2010 ("Conversione in legge del decreto legge 12.11.2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza");
- il D.lgs. n. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42");
- la Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e s.m.i;
- il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 ("Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)");
- la Legge regionale del 12 aprile 2021, n. 7 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023. Legge di stabilità regionale 2021");
- il D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 ("Bilancio di previsione finanziario 2021-2023");
- la DGR 1 - 3115 del 19/4/2021. Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 ("Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di

Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.);

- la DGR 30 - 3111 del 16/04/2021 ("Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni");
- vista la DGR. n. 28 - 3386 del 14.6.2021 ("Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023");
- la Dgr 43 - 3529 del 9.7.2021 avente ad oggetto "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione.";
- la Legge Regionale n. 21 del 29/07/2021 ("Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie");
- la Legge Regionale n. 24 del 11/8/2021 ("Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020");
- la Dgr 52-3663 del 30.7.2021 ("Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 Luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023");
- la DGR. N. n. 23-7009 del 8.6.2018 (recante "Programma di attività in materia di promozione di beni e attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione");
- la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 ("DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo , sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1");
- la DGR n. 1-3530 del 14.7.2021 ("LR. 11/2018 e LR 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale");
- il cap. 182890 ("Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali partecipate o con cui vigono apposite convenzioni (L.R. 11/2018) - Trsf. Associazioni"), Missione 05, Programma 02 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- il cap. 184938 ("Contributi e altri oneri per la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni - art. 1 lettera b) e art- 3 della legge regionale 14.1.1977, n. 6 e legge regionale 11.8.1978, n. 49 - Trsf Ist Soc. Private"), Missione 01, Programma 0101 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con il citato provvedimento n. 24-4082 del 12.11.2021 e nei limiti di stanziamento stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 28-3386 del 14.6.2021

## **DETERMINA**

- di assegnare per l'anno 2021 all'Associazione Centro piemontese di Studi Africani , per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di € 20.000,00 a sostegno dei progetti

dell'Associazione illustrati nell'art. 2 dell'allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stipulare per l'anno 2021, per le motivazioni illustrate in premessa, apposita convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Centro piemontese di Studi Africani per il sostegno ai progetti dell'Associazione indicati nell'art. 2 della suddetta convenzione;

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Associazione Centro piemontese di Studi Africani, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

- di impegnare la somma di € 20.000,00 a favore dell'Associazione Centro piemontese di studi africani (con sede legale Via Vanchiglia, 4/E- Torino; C.F 97523990014; cod. creditore: 17201) nel seguente modo:

- per € 5.000,00 sul capitolo 182890/2021 bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- per € 5.000,00 sul capitolo 182890/2022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- per € 5.000,00 sul capitolo 184938/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 01, Programma 0101 annualità 2021 - risorse delegate dalla Direzione A2100A Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport - la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- per € 5.000,00 sul capitolo 184938/2022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 01, Programma 0101, annualità 2022 - risorse delegate dalla Direzione A2100A Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport - la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di liquidare la somma di € 20.000,00 assegnata per l'anno 2021 a favore dell'Associazione Centro Studi Africani secondo le modalità indicate nella premessa del presente atto e richiamate nell'art. 5 (Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata) della convenzione allegata;

- di dare atto che i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disponibilità di cassa;

- di dare atto che il beneficiario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di pubblicazione del contributo assegnato con il presente atto sul proprio portale istituzionale, come previsto dall'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e smi;

- di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che pur rientrando il beneficiario nella categoria delle "associazioni" di cui all'art. 85 del citato decreto, non è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia, poiché la contribuzione pubblica è inferiore all'importo di € 150.000,00;

- di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che l'assegnazione del contributo mediante stipula della convenzione con l'Associazione Centro piemontese di studi africani non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Ai fini dell'efficacia il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e  
archivistici, editoria ed istituti culturali)  
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Allegato

Allegato A

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE  
E L'ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI  
PER IL SOSTEGNO AI PROGETTI DELL'ANNO 2021**

Con la presente scrittura

Tra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Direzione Cultura e Commercio, in persona di..... (di seguito "la Regione"), domiciliato/a ai fini del presente atto in Torino, Via Bertola 34

e

l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani (C.F. 97523990014), in persona di..... (di seguito l'"Associazione"), domiciliato/a ai fini del presente atto in Torino, Via Vanchiglia, 4/E

Premesso che:

La legge regionale 1 agosto 2018 n. 11 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura") all'art. 1 definisce i principi che sottendono a tutta l'attività dell'Amministrazione in materia culturale e, in particolare, prevede che la Regione "riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano";

In particolare, l'art. 7 della predetta legge regionale prevede che, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi declinati negli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla legge, la Regione opera, tra l'altro, attraverso attività di programmazione e realizzazione in partenariato mediante "il ricorso a partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale e convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nel Programma triennale della cultura"; tali strumenti "possono essere attivati su base annuale o pluriennale" (art. 7, comma 2);

La medesima legge regionale 11/18, all'art. 43, comma 2, dispone che "gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le disposizioni ...(omissis), restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge".

La legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 ("Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid 19"), è intervenuta con misure volte

a contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da Covid 19 sul sistema sociale ed economico piemontese.

La Regione Piemonte negli anni ha promosso la costituzione o aderito in via successiva a numerosi enti culturali che, per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono ormai punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale regionale. Si tratta di realtà culturali le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché di attrarre e sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e per nuove professionalità.

Il Programma di attività 2018/2020 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 23 - 7009 del 8 luglio 2018 ("Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione", la cui validità è prorogata ai sensi dell'art. 43, comma 2 della Lr 11/2018, elenca gli Enti partecipati e/o in controllo della Regione Piemonte, suddividendoli in gruppi con caratteristiche comuni.

La Regione Piemonte negli anni ha promosso la costituzione o aderito in via successiva a numerosi enti culturali che, per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono ormai punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale regionale. Si tratta di realtà culturali le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché di attrarre e sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e per nuove professionalità.

Si tratta di soggetti giuridici peculiari che svolgono attività di interesse della collettività o comunque strumentali rispetto a compiti pubblici essenziali e a pubbliche funzioni.

Il predetto Programma di attività, fra l'altro, riafferma il ruolo strategico degli enti stessi nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico garantito dalla Regione e dispone che la Giunta regionale definisca il proprio intervento a sostegno delle loro attività progettuali, nel rispetto della normativa vigente e verificata la disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli. Tra tali Enti è menzionata l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani.

L'Associazione suddetta, con sede in Torino, è stata costituita in data 1.8.1983 a rogito Dr. Pierdomenico Clemente, segretario della Giunta Regionale (atto costitutivo registro in data 3.8.1983 al n. 13576-serie 3°, rep. n. 4964).

Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite iscrizione nel registro centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private della Regione Piemonte, in data 13/10/2004 al n. 517 , in attuazione della DGR. n. 9-24058 del 19.10.1988.

La Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 386-877 del 21.1.1983 ha approvato la costituzione del Centro, aderendo all'Associazione in qualità di socio fondatore.

Le finalità statutarie dell'Associazione (art. 2) prevedono che il Centro si attivi per promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, pubblicazioni, convegni, conferenze, mostre d'arte, concerti, spettacoli ed altre consimili manifestazioni culturali; collaborare con l'Università di Torino al potenziamento della ricerca e delle didattica nel campo dell'Africanistica; istituire borse di studio ed assegnare contributi per viaggi di studio e per partecipazione a convegni e congressi a favore di studiosi italiani e stranieri attivi in tale campo; costituire una biblioteca che raccolga le più importanti pubblicazioni su storia, cultura, arte, lingue ed ecosistemi dell'Africa; organizzare corsi e cicli di conferenze relativi alle culture e alle strutture sociali tradizionali e moderne, alle lingue, alla storia, alle arti, agli ecosistemi africani; organizzare corsi di lingue africane di particolare rilevanza pratica e culturale.

L'art. 3 dello statuto prevede altresì che per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività, il Centro si avvalga dei fondi stanziati in base alle deliberazioni annuali assunte dagli Enti fondatori; dei contributi versati dai Soci promotori; dei contributi di amministrazioni statali, di enti e di privati.

La natura delle finalità istituzionali dell'Associazione evidenziano la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese e ne dimostrano l'attinenza e la coerenza con le finalità pubbliche perseguite dalla Regione Piemonte ed elencate nel sopradetto Programma di attività.

In coerenza anche con gli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario ed occorre, altresì, che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio.

Inoltre, alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile, "dagli atti deliberativi dell'Ente e nella convenzione stipulata con il beneficiario dovrà risultare l'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività".

La DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 ("DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1"), la Giunta regionale ha stabilito (art. 21.1 e 21.2) la documentazione che gli Enti partecipati devono presentare per l'accesso al sostegno contributivo annuale.

L'Associazione ha inviato tramite PEC la documentazione per l'accesso al contributo 2021 ai sensi della suddetta DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019, che evidenzia costi complessivi pari ad € 99.000,00;

con DGR n. 24-4082 del 12.11.2021 la Giunta Regionale ha stanziato l'importo di Euro 20.000,00 in favore dell' Associazione Centro Piemontese di Studi Africani per la realizzazione dei progetti di promozione culturale relativi all'annualità 2021, autorizzando contemporaneamente la Direzione Cultura e Commercio a stipulare apposita convenzione per la gestione degli stessi;

valutate le finalità pubbliche del contributo regionale con particolare riferimento allo svolgimento di attività dell'Associazione in quanto caratterizzate da preminente interesse per la collettività;

verificata la corrispondenza dell'attività progettuale dell'Associazione con la sussistenza dell'interesse pubblico regionale a sostenerla e con l'utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale in relazione alla fruizione di tali progetti;

alla luce di quanto sopra la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel citato Programma di Attività in riferimento ai requisiti specificamente elencati nel medesimo Documento, caratterizzanti i progetti delle Istituzioni culturali ivi citate per il triennio 2018/2020 e in attuazione della richiamata DGR n. 24-4082 del 12.11.2021, ritiene necessario instaurare un rapporto di collaborazione con l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani al fine di sostenere la progettazione culturale della stessa prevista per l'anno 2021 del suddetto Ente, in piena armonia con la politica culturale della Regione Piemonte.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio.

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

#### **(Premesse)**

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

### **ART. 2**

#### **(Finalità e oggetto e della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti sottoscrittrici il sostegno regionale ai progetti culturali dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani per l'anno 2021.

2. In particolare, per l'anno 2021, la Regione Piemonte intende sostenere l'Associazione per la realizzazione dei seguenti progetti:

- progetto "La diplomazia dell'acqua: una road map per il COP 2026";

-progetto "Dialoghi sull'Africa";

-progetto "Attivazione di tirocinii curriculari ed extracurriculari e borse lavoro".

3. Il programma delle iniziative, correlato dal relativo preventivo economico, è parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è depositato agli atti del settore competente.

### **ART. 3**

#### **(Impegni a carico dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani)**

1. L'Associazione, nell'ambito delle linee progettuali per l'anno 2021, realizza nella medesima annualità il programma di iniziative di cui all'art. 2.

2. L'Associazione in particolare:

a) realizza il programma di attività per l'anno 2021 nei modi e nei tempi stabiliti dalla documentazione allegata alla presente convenzione;

b) comunica alla Regione Piemonte le eventuali variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche nel corso dell'anno, a tale programma di attività, che dovranno essere debitamente motivate e previamente autorizzate, come previsto dal successivo art. 5, comma 4.

3. L'Associazione è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. L'Associazione resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività oggetto di convenzione.

4. L'Associazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

5. L'Associazione si fa altresì carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo, di mantenimento e funzionamento delle strutture per le attività oggetto della convenzione.

6. L'Associazione persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla Regione Piemonte ed esclusivamente destinato alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.

7. L'Associazione è tenuta a presentare il rendiconto delle attività realizzate e delle spese nel rispetto dei criteri di rendicontazione stabiliti dalla disposizione di cui al punto 22

dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 58-5022 dell'8.5.2017, come sostituito con D.G.R. n. 47-8828 del 18.4.2019 e s.m.i, esplicitati nel successivo art. 5 del presente atto.

8. Agli obblighi contratti per la realizzazione delle attività e dei progetti oggetto della presente convenzione risponde esclusivamente l'Associazione con il proprio patrimonio.

#### **ART. 4**

##### **(Impegni a carico della Regione Piemonte)**

1. La Regione Piemonte si impegna ad erogare per l'anno 2021 a favore dell'Associazione un sostegno economico per le progettualità di cui al precedente articolo pari a € 20.000,00, quale quota parte delle spese complessivamente previste dal beneficiario per i progetti elencati all'art. 2 comma 2.

2. E' esclusa qualsiasi forma di ripiano delle perdite gestionali dell'Associazione da parte di Regione Piemonte, qualora il contributo pubblico e gli eventuali corrispettivi erogati dagli utenti non dovessero coprire interamente i costi di gestione.

#### **ART. 5**

##### **(Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata)**

1. La liquidazione del sostegno economico di cui all'articolo 4 avviene con le modalità previste dall'art. 22.1 della citata DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 come modificata dalla DGR. n. 1-3530 del 14.7.2021, ossia:

- l'acconto, equivalente al 50%, ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del sostegno economico;

- il saldo, pari al restante 50%, su presentazione della seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;

b) prospetto riepilogativo dei costi in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dal Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale presentato per l'accesso al sostegno economico. Il prospetto deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;

c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate.

2. La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

3. L'importo del contributo regionale assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese relative all'attività oggetto della convenzione.

4. Al fine di consentire il totale utilizzo del contributo regionale, le eventuali modifiche del programma dell'attività finanziata oggetto di convenzione devono essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Regione Piemonte e dall'Associazione, secondo le rispettive procedure interne. La mancata autorizzazione di tali modifiche comporta il mancato riconoscimento delle stesse e delle spese correlate.

5. Qualora la rendicontazione evidenziasse un utilizzo parziale del contributo regionale o emergessero spese non congrue con le finalità per le quali il sostegno regionale è stato riconosciuto, gli uffici regionali provvederanno alla revoca delle somme non utilizzate o considerate non ammissibili.

6. Il beneficiario è tenuto a conservare agli atti la documentazione fiscale riferita alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui alla lettera b). Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.

7. Trattandosi di contribuzione superiore ad € 10.000,00, l'Associazione è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (*“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*), come modificata dalla Legge n. 58 del 30.4.2019.

## **ART. 6**

### **(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2021 e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

2. Potrà essere rinnovata, previo consenso dei sottoscrittori e fatta salva la presenza di risorse finanziarie sul bilancio regionale.

3. E' escluso il rinnovo tacito.

## **ART. 7**

### **(Modifiche alla convenzione)**

1. Eventuali modifiche alla convenzione in periodo di vigenza dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

## **ART. 8**

### **(Risoluzione per inadempimento)**

1. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto, di risolvere il presente atto.

2. La risoluzione della presente convenzione potrà essere esercitata dalla Regione Piemonte in caso di gravi inadempienze imputabili all'Associazione.

3. La Regione Piemonte potrà nello specifico risolvere unilateralmente la presente convenzione nei seguenti casi:

a) scioglimento dell'Associazione o mutamenti delle finalità istituzionali dell'Associazione (clausola risolutiva espressa);

b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze dell'Associazione alla presente convenzione imputabili alla stessa.

4. La risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Associazione della lettera raccomandata r/r inviata dalla Regione, restando in ogni caso impregiudicato il diritto della Regione all'eventuale risarcimento del danno subito.

## **ART. 9**

### **(Recesso)**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto ovvero di scioglierlo consensualmente.

2. Il recesso può essere esercitato da ciascuna parte previa comunicazione scritta mediante P.E.C. con effetti decorrenti dal 3° mese dalla data di notifica.

3. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto di risolvere il presente atto.

4. Il recesso, lo scioglimento e la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono, pertanto, sulle attività già effettuate.

5. In ogni caso di risoluzione anticipata della convenzione, le parti concordano e accettano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento della risoluzione.

## **ART. 10**

### **(Evidenza dell'intervento pubblico)**

1. L'Associazione è tenuta a evidenziare la partecipazione della Regione Piemonte in tutti i materiali relativi ai progetti oggetto della presente Convenzione, anche attraverso l'apposizione del marchio ufficiale della Regione stessa.

## **ART. 11**

### **(Clausola di rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

## **ART. 12**

### **(Spese contrattuali)**

1. Il presente Accordo è redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B D.P.R. 642/1972.

2. Il presente Accordo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 26.4.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato DPR n. 131/1986.

3. Le eventuali spese di registrazione e le spese di bollo inerenti il presente accordo sono a carico dell'Associazione.

**ART. 13**  
**(Foro competente)**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

**ART. 14**  
**(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino,

Per la Regione Piemonte - Direzione Cultura e Commercio ..... f.to digitalmente	Per l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani ..... f.to digitalmente
--	---